

28. Però non sarà permessa la professione Religiosa ai giovani minori d'anni 21. compiuti, nè alle figlie minori d'anni 18.

29. Per l'accettazione in uno degli Istituti, o Monasteri di Orsoline aventi voti solenni, delle Salesiane, Benedettine, Benedettine riformate, Scopettine, Lateranensi, Carmelitane scalze si esigerà una dote di lir. 8,000.; per gli altri quella di lir. 4,000. Le doti saranno investite sul Monté Napoleone per costituire al Monastero una rendita permanente.

30. Per le Orsoline, e Terziarie che vivono dei proventi della educazione esteriore, e che non avendo voti solenni possono con dispensa rientrare nella vita civile, sarà concessa nei casi individui una minorazione di dote, dove si tratti di accettare delle figlie singolarmente abili per sostenere l'impegno, e che d'altronde siano povere.

31. I Mendicanti sono abilitati a ricorrere per nuova accettazione, quando il loro numero sia ridotto rispettivamente de' Minori riformati in numero di quattrocento, degli Osservanti in quattrocento cinquanta, dei Cappuccini in cinquecento, ripartiti in proporzione minore numero i Conventi con successiva concentrazione.

32. Gli Ordinarj sono incaricati di particolare sorveglianza, onde sieno osservate queste discipline, e dovranno in conseguenza riferirne a Noi ogni due anni.